II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1975

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi

(75/716/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri fissano dei limiti per il tenore di zolfo dei combustibili liquidi ; che queste disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ;

considerando che le differenze esistenti tra queste legislazioni costringono le imprese petrolifere comunitarie a differenziare la loro produzione per quanto riguarda il tenore massimo di zolfo secondo lo Stato membro di destinazione ; che esse ostacolano pertanto gli scambi di questi prodotti e hanno, di conseguenza, una diretta incidenza sullo stabilimento e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione progetti riguardanti in particolare la determinazione e la graduale riduzione del tenore di zolfo dei combustibili, allo scopo di ridurre le emissioni di anidride solforosa ;

considerando che data la forte incidenza del tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi sulla salute pubblica e sull'ambiente naturale e tenendo conto dei progetti sopra citati, è necessario procedere, a livello comunitario, ad una graduale e sensibile riduzione del tenore di zolfo dei gasoli ;

considerando che la presente direttiva costituisce una prima tappa verso la riduzione del tenore di zolfo dei combustibili liquidi e riguarda soltanto i gasoli ;

considerando che, viste le conseguenze d'ordine tecnico ed economico della riduzione e della limitazione del tenore di zolfo dei gasoli e le situazioni locali esistenti negli Stati membri, è necessario definire, a decorrere dal 1° ottobre 1976, due tipi di gasolio, uno per uso generale e uno la cui utilizzazione sarà limitata alle zone che possono essere definite dagli Stati membri ;

considerando che, per tener conto di un'eventuale evoluzione sensibile, nei prossimi anni, delle esigenze ambientali o del progresso tecnico in materia di desolforazione, o di sostanziali cambiamenti della situazione economica della Comunità relativamente all'approvvigionamento di petrolio greggio, occorre prevedere una procedura semplificata di revisione dei tenori di zolfo previsti per i due tipi di gasolio a decorrere dal 1980 ; che tuttavia tale revisione non potrebbe intervenire dopo il 1° ottobre 1977, dato che l'industria deve conoscere con vari anni di anticipo i tenori di zolfo applicabili per mettere a punto i suoi programmi di impianti di desolforazione ;

(1) GU n. C 76 del 3. 7. 1974, pag. 46.
(2) GU n. C 16 del 23. 1. 1975, pag. 6.

considerando che un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio greggio che porti ad un aumento del suo tenore medio di zolfo, tenendo conto delle capacità di desolforazione disponibili, può compromettere l'approvvigionamento dei consumatori in uno Stato membro ; che appare perciò opportuno autorizzare, a determinate condizioni, che detto Stato membro deroghi ai limiti di tenore di zolfo previsti per il proprio mercato ;

considerando che la seconda tappa del programma di riduzione del tenore di zolfo dei gasoli pone in Irlanda problemi specifici di carattere tecnico ed economico ; che una deroga limitata nel tempo accordata a questo paese non dovrebbe avere incidenze negative sugli scambi di gasolio dato che, per il momento, nell'attuale situazione, gli impianti irlandesi di raffinazione coprono soltanto una parte dei bisogni interni e che, in futuro, tutto il gasolio esportato da questo paese in un altro Stato membro dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva applicabili in questo Stato ; che è pertanto opportuno prevedere una deroga di cinque anni per il passaggio alla seconda tappa in Irlanda ;

considerando che è importante controllare per sondaggio il tenore di zolfo dei gasoli immessi in commercio e che tale tenore deve essere determinato con un metodo uniforme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a) *gasolio*

Qualsiasi prodotto petrolifero definito nella sottovoce 27.10 C I della tariffa doganale comune, edizione 1° gennaio 1974, o che, per i suoi limiti di distillazione, fa parte dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85 % in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 °C.

b) *gasolio di tipo A*

Qualsiasi gasolio a basso tenore di zolfo il cui uso non è soggetto a restrizioni negli Stati membri.

c) *gasolio di tipo B*

Qualsiasi gasolio destinato ad essere usato :

— nelle zone in cui i livelli d'inquinamento atmosferico dovuto ad anidride solforosa, misurati a livello del suolo, sono sufficientemente bassi, o

— nelle zone in cui la partecipazione del gasolio all'inquinamento atmosferico dovuto ad anidride solforosa non è significativa.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai gasoli :

— impiegati nelle centrali elettriche ;

— impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima ;

— contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna o dei veicoli a motore al momento del passaggio da una zona all'altra o da una frontiera tra uno Stato terzo e uno Stato membro.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché :

— i gasoli di tipo A possano essere immessi nel mercato interno della Comunità soltanto se il tenore dei composti di zolfo, espresso in zolfo, che essi contengono non è superiore allo 0,5 % in peso, a decorrere dal 1° ottobre 1976, e allo 0,3 % in peso, a decorrere dal 1° ottobre 1980 ;

— i gasoli di tipo B possano essere immessi nel mercato interno della Comunità soltanto se il tenore dei composti di zolfo, espresso in zolfo, che essi contengono, non è superiore allo 0,8 % in peso, a decorrere dal 1° ottobre 1976, e allo 0,5 % in peso, a decorrere dal 1° ottobre 1980.

2. Qualora le esigenze ambientali o il progresso tecnico in materia di desolforazione evolvano sensibilmente, o se la situazione economica della Comunità in relazione all'approvvigionamento di petrolio greggio viene sostanzialmente modificata, la Commissione può proporre, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, una modifica dei tenori di zolfo indicati al paragrafo 1 per il periodo dal 1° ottobre 1980. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e non oltre il 1° ottobre 1977, può decidere siffatte modifiche.

3. Qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio greggio, tenendo conto dell'insufficienza delle capacità di desolforazione disponibili, intervengano modifiche nel tenore di zolfo di detto petrolio col rischio di compromettere l'approvvigionamento dei consumatori, uno Stato membro può ammettere nel suo territorio gasoli non conformi alle specifiche del paragrafo 1. Lo Stato ne informa immediatamente la Commissione che, previa consultazione degli altri Stati membri, decide, nel termine di tre mesi, la durata e le modalità di questa deroga.

4. Il governo dell'Irlanda può prorogare fino al 1° ottobre 1985 l'applicazione del paragrafo 1 per la seconda tappa del programma di riduzione del tenore di zolfo dei gasoli.

Articolo 3

Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, con un ritmo più rapido di quello previsto dallo stesso articolo.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti al tenore di zolfo, vietare, limitare o ostacolare, a decorrere dalle date d'applicazione di cui all'articolo 2 tenendo conto dell'articolo 3, l'immissione in commercio dei gasoli conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono quali sono le zone nelle quali è permesso l'uso del gasolio del tipo B. Essi informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle loro decisioni, nonché ai criteri seguiti per la scelta.

Articolo 6

La Commissione vigila sugli effetti dell'applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 2 e 5, e, secondo i nuovi dati disponibili sui livelli misurati d'inquinamento atmosferico dovuto all'anidride solforosa e i progressi compiuti nella definizione degli obiettivi di qualità dell'aria nella Comunità, presenterà, se necessario, le proposte adeguate entro e non oltre il 1° ottobre 1980.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare per sondaggio il tenore di zolfo dei gasoli immessi nel mercato.

2. Il metodo di riferimento adottato per la determinazione del tenore di zolfo dei gasoli immessi nel mercato è quello definito dalla norma europea EN 41, prima edizione, novembre 1975.

Fino all'entrata in vigore della norma europea EN 41, i controlli e l'interpretazione statistica dei risultati di tali controlli saranno effettuati secondo la norma in uso nel paese sul cui territorio sono messi in commercio i gasoli.

L'interpretazione statistica dei risultati dei controlli effettuati per determinare il tenore di zolfo dei gasoli messi in commercio, in mancanza di norma nazionale in materia, deve essere effettuata secondo la norma BS 4306/1968 « Application of precision data to specifications for petroleum products ».

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di nove mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri si impegnano a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. VISENTINI